COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.5.2026
COM(2026) 239 final

2026/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti dell'Ucraina

2026/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)[1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 giugno 2022 il Consiglio europeo ha riconosciuto all'Ucraina lo status di paese candidato. La decisione era basata sul rispetto da parte dell'Ucraina delle condizioni specificate nel parere della Commissione del giugno 2022 sulla domanda di adesione dell'Ucraina. A seguito della raccomandazione formulata dalla Commissione, il 14 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha disposto l'avvio dei negoziati di adesione con l'Ucraina.

(2) Il 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha riaffermato il suo fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, ponendo l'accento sull'offerta di sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico per tutto il tempo necessario. Queste iniziative evidenziano l'impegno dell'Unione a mantenere la sicurezza europea e dimostrano che il sostegno all'Ucraina è parte integrante degli obiettivi di sicurezza dell'Unione.

(3) Gli incidenti di cibersicurezza continuano a causare ripercussioni a livello economico e sociale in tutta l'Unione e a livello mondiale. Le minacce informatiche si stanno evolvendo in modo particolarmente rapido in alcuni paesi candidati all'adesione all'Unione, nei quali possibili incidenti di cibersicurezza significativi o su vasta scala possono potenzialmente perturbare e danneggiare le infrastrutture fondamentali, interferire con il corretto funzionamento dell'economia e delle istituzioni o comportare gravi rischi di pubblica sicurezza per enti e cittadini. In tale contesto gli attacchi informatici potrebbero anche causare ulteriori tensioni geopolitiche e minacciare le infrastrutture fondamentali, i processi democratici e le infrastrutture elettorali.

[1] GU L, 2025/38, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/38/oj.

(4) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha avuto un impatto negativo e dirompente sulla rete e sui sistemi informativi ucraini connessi a servizi essenziali, quali le ferrovie o i registri statali del paese. Continui attacchi informatici russi alle infrastrutture fondamentali dell'Ucraina hanno accompagnato l'aggressione militare, prendendo anche di mira la rete satellitare KA-SAT, di proprietà di Viasat, alla vigilia dell'invasione su vasta scala nel febbraio 2022.

(5) Tenendo conto della natura imprevedibile degli attacchi informatici, del fatto che spesso non sono circoscritti a un'area geografica specifica e che presentano un elevato rischio di propagazione, il rafforzamento della resilienza dei paesi limitrofi e della loro capacità di rispondere efficacemente agli incidenti di cibersicurezza significativi e su vasta scala contribuisce alla protezione dell'Unione nel suo complesso, in particolare del suo mercato interno e della sua industria. Il regolamento (UE) 2025/38 prevede pertanto che i paesi terzi che sono parte di un accordo di associazione con l'Unione che consente la loro partecipazione al programma Europa digitale ("DEP") ("paesi terzi associati al DEP") possano essere sostenuti a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza ("riserva") in tutti i loro territori o in parte di essi, laddove ciò sia previsto dall'accordo attraverso il quale il paese terzo è associato al DEP.

(6) Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38, un paese terzo può beneficiare di tale sostegno dalla riserva se espressamente previsto nell'accordo attraverso il quale tale paese è associato al DEP. Inoltre tali paesi terzi dovrebbero rimanere ammissibili solo fintantoché siano soddisfatti tre criteri stabiliti dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38. In primo luogo, il paese terzo rispetta pienamente le condizioni pertinenti di tale accordo. In secondo luogo, data la natura complementare della riserva, il paese terzo ha adottato misure adeguate per prepararsi a incidenti di cibersicurezza significativi o equivalenti a incidenti su vasta scala. In terzo luogo, il sostegno fornito dalla riserva è coerente con la politica dell'Unione nei confronti del paese e con le sue relazioni generali con il paese nonché con altre politiche dell'Unione in materia di sicurezza.

(7) L'Ucraina è parte di un accordo di associazione con l'Unione europea sulla partecipazione al programma Europa digitale (2021-2027), firmato il 5 settembre 2022. Conformemente all'articolo 1 dell'accordo di associazione al DEP, l'Ucraina è autorizzata a partecipare al programma, anche per ricevere sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza. L'accordo prevede disposizioni che impongono all'Ucraina di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 9, del regolamento (UE) 2025/38.

(8) La fornitura di sostegno ai paesi terzi associati al DEP può incidere sulle relazioni con i paesi terzi e sulla politica di sicurezza dell'Unione, anche nel contesto della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune. Il Consiglio dovrebbe deliberare sulla base di una proposta della Commissione, tenendo debitamente conto della valutazione da parte della Commissione dei tre criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38.

(9) L'Unione ha istituito una serie di meccanismi, strumenti di finanziamento e dispositivi per sostenere la sicurezza, la difesa e la resilienza dell'Ucraina, tra cui lo strumento europeo per la pace, che finanzia il sostegno militare, e il Fondo di assistenza per l'Ucraina, attivato nel 2024. Nel 2022 l'Unione ha inoltre avviato la missione di assistenza militare dell'UE in Ucraina, per formare le forze armate ucraine e rafforzare la missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina, operativa dal 2014. Nel loro insieme, tutte queste iniziative

costituiscono una risposta coordinata e solida per rafforzare la sicurezza, la difesa e la resilienza dell'Ucraina. Nel giugno 2024 l'Unione e l'Ucraina hanno adottato impegni congiunti in materia di sicurezza, in base ai quali entrambe le parti hanno affermato, tra l'altro, di rafforzare la cooperazione in materia di resilienza, focalizzandosi sulla lotta contro le minacce ibride e informatiche, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, nonché sulla protezione delle infrastrutture fondamentali. Il dialogo UE-Ucraina sulle questioni informatiche istituito nel 2022 continua a essere una piattaforma fondamentale per affrontare temi relativi alla cooperazione politica e tecnica in materia di cibersicurezza.

(10) La Commissione ha valutato in relazione all'Ucraina i tre criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/38 e ritiene che siano soddisfatti. Nell'effettuare tale valutazione la Commissione ha altresì consultato l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2025/38, la valutazione del Consiglio è che l'Ucraina rispetta le condizioni pertinenti dell'accordo attraverso il quale tale paese è associato al DEP e ha adottato misure adeguate per prepararsi a incidenti di cibersicurezza significativi e a incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala. Inoltre, la valutazione del Consiglio constata che il sostegno fornito dalla riserva è coerente con la politica dell'Unione nei confronti dell'Ucraina e con le sue relazioni generali con il paese, nonché con altre politiche dell'Unione in materia di sicurezza, in particolare i fattori di cui al considerando 8.

(12) È pertanto opportuno autorizzare il sostegno all'Ucraina dalla riserva.

(13) Per garantire un'assistenza immediata secondo i criteri stabiliti nell'atto di base, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza. Al fine di consentire un sostegno adeguato e tempestivo, la decisione dovrebbe applicarsi per un anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La fornitura di sostegno a titolo della riserva dell'UE per la cibersicurezza nei confronti dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2025/38 è autorizzata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente